

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Marzo 1861.

dal Ministro di Grazia e Giustizia

~~Proroga dei termini della legge sull'affrancamento
delle enfiteusi nelle drov' dell'Emilia~~

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Depresso

- » 2º Boncompagni
- » 3º Paternostro
- » 4º Panattori
- » 5º Sezzani
- » 6º Regnoli
- » 7º De Blasio
- » 8º Andreucci
- » 9º Morganti

Relatore Regnoli

Adottata nella tornata del 6. Aprile 1861.

Signori Deputati

per 1°

Ho l'onore di presentarvi
lo schema di legge (già stato da me)
proposto all'altra Camera nella tornata
del 5. dello stesso mese, e della
medesima, salvo qualche lievissima
modificazione adottato nella tornata
dell'11. di questo mese riguardante
la prorogazione nelle Province
dell'Emilia dei termini stabiliti
dagli art. 8 e 14. della legge 13 luglio
1857. ~~Fatto~~ affiancamento delle
infanzie, ivi pubblicata con
Decreto del Dittatore del g. Mario
1860. *A. 46.*

Le ragioni della proposta
legge, ~~che si ha~~ de' più semplicissime
furono già da me esposte nella
relazione che ne presentai al
Senato, ~~onde~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~
~~si~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~
alla ~~infanzia~~, qui mi occorre
soltanto di accennare i motivi
delle poche variazioni dal Senato
stesso ricate allo schema, state
pur da me constituite.

I termini di quale trattasi sono di un anno e di dieci
mesi secondo i diversi casi
previsti dagli art. 8. e 14. della
prefata legge sull'affiancamento
delle infanzie, e siccome nell'Emilia
non cominciarono a decorrere
che dal 10. Marzo 1860, ovvia

mente sono pratti che lo medesimo
le quali cominciano le tre
leggi del 26. Giugno 1858, 25.
Giugno 1859, 25. Giugno 1860;

Dal giorno successivo al menzovato
deciso del g. stesso mese, così
tanto gli uni ^{quanto} gli altri erano
tuttavia pendenti allor quando
io presentava al Senato il pro-
getto in discorso; mentre invece
quando esso veniva in discussione,
gia si trovava scaduto
il più breve dei detti termini
cioé quello di un anno. Sicché
se a me occorreva nel tracciare
e proporre lo schema di dire in
distintamente che i termini
di cui trattasi sarebbero pro-
gati, tale formula ^{intervalle} diveniva
meno esatta dopo che ~~del tutto~~
di tempo scorso aveva già estinto
il termine annuale di sopra
accennato, il quale, appunto
perché già finito, può bensì
esser rinnovato, ma non già
prorogato.

Da ciò le variazioni ^{introdotte} nella redazione dei due primi
articoli, esprimenti opportunamente
il duplice officio della
proposta legge di rinnovare e
di prorogare i termini, secondo
che sono scaduti o tuttora
pendenti.

Nell'art. 3. fu aggiunta
dal Senato la clausola = che la
presente legge non rechera
pregiudizio ai diritti anteriori
mente acquistati = Un vero
ci riteniva superflua siffatta
clausola, la quale giusta i
principii fondamentali di

D'intro c'è già in ogni legge sotto
forma di clausola, e come superflua
(l'aveva omessa, onde servire)
alla rigorosa esatta di del tim-
oreggio legislativo, e serbare
intatto da contrarsi precedenti
il canone che la non retroattri-
ba il principio informante
ogni legge, senz'esso ~~d'essere~~
espressamente dichiarata.

Pure ~~in~~ ^{consentiti} accettata alla proposta
aggiunta considerando che l'at-
tuale legge, destinata come sa-
rebbe, a far rivivere dopo breve
interruzione un termine già
spirato, potrebbe assai facilmente
essere mal compresa nel senso
di reputare che la ripristinazione
del termine stesso potesse dis-
truggere gli effetti giuridici se-
guenti per l'estinzione del termine
primitivo e consumatisi prima
della rinnovazione del medesimo.

La fura ~~è~~ ^{il} tento di pro-
venire con un'espressa clausola
siffatta erronea accettazione della
legge, come, suggerita sarebbe da
speciali ragioni di dubbio e da
speciale motivo di convenienza
e di opportunità, così potesse
andar esente dalla taccia di su-
perfluità, e dal pericolo che po-
tesse essere invocata a precedendo,
in altri casi.

Se non che questo ~~tentativo~~
in cui ci troviamo e nel quale
si possono maturare effetti
giuridici dipendenti dall'av-
venuta scadenza di un termine

C

che si vuol far vivere, ben
più d'ogni uno studio umorale,
che importa di far cessare il
più presto che sia possibile.
Laonde io sento il dovere,
Onorevoli Signori di pregarvi
avoler dichiarare di urgentissima
la trattazione del progetto che
ho l'onore di presentarvi ^{finché} ~~adde~~
il medesimo possa esser tradot-
to prontamente in legge.

SENATO DEL REGNO

Torino, addì 1^o Marzo 1861

Presideua

OGGETTO DELLA LEGGE

Proroga dei termini della legge
sull'affrancamento delle buste,
nelle prov. dell'Emilia

Documenti a Corredo



N. L.

Il sottoscritto Presidente
del Senato del Regno pre-
giasi trasmettere all'Onorevol^{mo}
Sig. Ministro Segretario di
Stato per gli affari di Giustizia
il progetto di legge in margine
indicato che il Senato adottava
nella tornata dell'11. corrente

Sicopij

All' Onorevol^{mo} Signor Ministro

Segretario di Stato per gli
affari di Giustizia

Giuseppe Torino

Sessione Parlamentare 1861.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta dell' 11. Marzo 1861

OGGETTO

Provocazione dei termini della legge sull'affrancamento
dell'enfiteusi, nelle Province dell'Emilia

Art^{to} 1^o

Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'art^{to} 8 e dalla
1^a parte dell'art. 14, ed è provveduto pure d'un anno il termine
seguito nel secondo capoverso dell'art. 14, della legge 13 luglio
1857, pubblicata nelle Province dell'Emilia con Decreto del 9
Marzo 1860 N^o 24.

Art^{to} 2^o

Gli stessi termini, rinnovati e provvisti rispettivamente per la
iscrizione e per la trasmissione di cui all'art. 14 della
sudetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio
di cui nel successivo art^{to} 1^o.

Art^{to} 3^o

La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo
alla sua pubblicazione, e non recherà pregiudizio ai diritti
anteriormente acquisiti.

Art^{to} 1^o Marzo 1861.

Il Presidente del Senato

S. Loggia

U.S.

Parlare dei termini della legge sull'
affiancamento dell'capitale nelle Province
dell'Unione

approvato dal Consiglio di
Stato
Suggetto di Legge presentato dal Ministro
di Giustizia e Giustizia

Seduta del 15. Mayo 1901.

Vittorio
SESSIONE 1861

Nº 6-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**DEPRETIS, BONCOMPAGNI, PATERNOSTRO, PANATTONI,
PEZZANI, REGNOLI, DE BLASIO, ANDREUCCI, BORGATTI**

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato
dal ministro di grazia e giustizia

nella tornata del 13 marzo 1861

Proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie dell'Emilia.

Tornata del 23 marzo 1861

SIGNORI;

Con decreto del di 9 marzo 1860 il dittatore delle provincie dell'Emilia, allora non ancora congiunte alle libere provincie italiane, pubblicava colà la legge sarda del di 15 luglio 1857, che ammetteva in principio e determinava il modo dell'affrancamento delle enfiteusi. Gli articoli 8 e 14 di quest'ultima legge accordavano il termine di un anno e di diciotto mesi dal di della pubblicazione, entro cui l'utilista e il direttario potessero rispettivamente valersi della nuova facoltà loro concessa di consolidare in sè il pieno dominio, ove si trattasse di enfiteusi perpetue, e in cui si potesse inoltre procedere alla iscrizione nei registri ipotecari del diretto e dell'utile dominio, laddove si trattasse di enfiteusi non perpetue. Ma la difficoltà di applicare legge così importante e relativa a diritti, da tempo antichissimo si diversamente attuati, e le domande che da molte parti sorgevano onde ottenere una proroga all'applicazione delle nuove disposizioni, indussero il Parlamento delle antiche provincie del Piemonte ad accordare successive proroghe de' suddetti termini con leggi del 26 giugno 1858, 25 giugno 1859 e 27 giugno 1860. Ora le stesse e forse anche più gravi ragioni (imperocchè in

(6-B)

niuna provincia italiana le enfiteusi, massimamente ecclesiastiche, sieno così diffuse e fatali come nello Stato romano) esigevano che i termini medesimi fossero prorogati nella Emilia, ove essi non avevano potuto cominciare a decorrere che dal giorno 10 marzo 1860. Perciò il ministro di grazia e giustizia presentava testè al Senato un progetto di legge diretto a far prorogare colà eziandio i termini utili sovraccennati.

Ma dal giorno della presentazione di quel progetto a quello in cui quella Camera lo approvò, era trascorso l'anno utile recato dall'articolo 8 e dalla prima parte dell'articolo 14; dopo la cui decorrenza dovevano pur cominciare a decorrere gli ulteriori sei mesi accordati anche al direttario.

Ciò indusse il Senato a proporre e il signor ministro ad accettare, nella lunga discussione che ivi ebbe luogo, due lievi modificazioni al primo progetto; in quanto che si dichiararono *rinnovati que' termini che, scaduti, non potevano più prorogarsi*, e si mantenne la *proroga dei termini non ancora compiuti*. E siccome nell'intervallo, che certo sarà breve, il quale intercederà fra la scadenza di que' termini e la loro rinnovazione, può pure verificarsi qualche caso in cui la legge del 25 luglio 1857 sia operativa, si volle aggiungere che la nuova legge di rinnovazione e proroga de' termini non *recherrebbe pregiudizio ai diritti che si fossero anteriormente acquistati*.

Il progetto di legge così modificato è approvato dal Senato è ora presentato dal signor ministro all'approvazione della Camera elettiva; e la vostra Commissione fu unanime nel riconoscere la convenienza di accettarla così fermolata, e di proporvene, come ora fa, l'approvazione. Fu pure unanime nel riconoscere la necessità di affrettare l'approvazione e la pubblicazione di questa legge già da voi dichiarata d'urgenza, e di approvare quindi anche quella disposizione che contiensì nell'articolo 3°, cioè che *la legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione*.

La Legge del 25 giugno 1853 provvede bensì che per regola generale le leggi non divengano obbligatorie e non siano osservate che dopo un periodo di dieci o di quindici giorni (secondo che trattasi delle provincie dell'Italia continentale o delle sue isole) ma provvede eziandio che si possano abbreviare e togliere di mezzo quei termini quando la pubblica utilità e qualche urgente circostanza, come accade nel caso attuale, lo richiega.

Pareva ad alcuno che avesse a cogliersi quest'occasione per eccitare il Governo ad estendere alle altre province italiane, e specialmente all'Umbria e alle Marche che trovansi in condizioni identiche a quelle dell'Emilia, i benefici contenuti nella legge 15 luglio 1857, e altri avrebbero desiderato che fosse accennato alla necessità di sotoporre a nuovo esame la legge stessa per ciò che riguarda la facoltà attribuita anche al direttario di giovarsi dell'affrancazione. Ma di queste e di altre simili gravissime questioni

non credette la vostra Commissione di avversi ora ad occupare, perchè essa nè aveva a ciò mandato dagli uffizii, nè credeva che il momento di imprendere ad esame o sottoporvi si gravi argomenti fosse quello in cui trattasi di provvedere alla rinnovazione e proroga di termini utili, che frattanto decorrono. La vostra dichiarazione d'urgenza non ci lasciava dubbio su ciò; e d'altra parte tutte quelle questioni non sono certamente pregiudicate dalla presente legge, della quale la Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione.

(6-A)

O. REGNOLI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'articolo 8 e dalla prima parte dell'articolo 14, ed è prorogato pure d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso dell'articolo 14, della legge 13 luglio 1857, pubblicata nelle provincie dell'Emilia con decreto del 9 marzo 1860, numero 74.

Art. 2.

Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente per la inscrizione e per la trascrizione, di cui all'articolo 14 della suddetta legge, sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo articolo 15.

Art. 3.

La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Vengono approvate nella Camera il 6 aprile 1861.

F. Mellini

B

Per decreto del 9 marzo 1860 il Direttorio delle

Prov. dell'Umbria, allora ancora congiunta alla
Libera Provincia Italiana, fu pubblicata una legge
sabato del 13 luglio 1860 che ~~in sostituzione~~ ammetteva
in principio e determinava il modo dell'affiancamento

delle sufficienze. — Giustizialmente il 8 e 16 di

~~dicembre~~ quell'ultima legge accordava integrazione

di un anno dall'esatto esito ~~del~~

della pubblica sentenza ~~del~~ stabilendo il direttorio potesse

rispettivamente valersi della ~~nuova~~ facoltà loro concessa ~~per~~

~~ogni~~ di intendere si potesse molto procedere alla

revisione degli ~~attuali~~ ~~dei~~ ~~pubblici~~ ~~Registri~~ del

diritto diretto e dell'utile dominio. Ma la difficoltà

di applicare la legge così importante e relativa a diritti

da tempo antichissime si risarcimento attuali, alle

domande che da molte parti sorgevano onde ottenerne

una proroga alla applicazione ~~del~~ delle nuove

disposizioni indisse succintamente il Parlamento

delle antiche Province di Piemonte ad accordare

successive proroghe con leggi del 26 giugno 1858,

25 giugno 1859, 27 giugno 1860. Or le stesse

a forza anche per gravi ragioni scigavano che i

territori fedeli, ~~che~~ furono incorporate nella

Emilia non poteva potuto cominciare a

decidere che dal giorno 10 marzo 1860 compiuto

l'atto il Ministro di grazia e giustizia presentò

al Senato testé al Senato un progetto di legge

per direttamente far prorogare colo' criando i

territori utile sopra accennati. —

Tipicario

Tedone li trattati di sufficienze

da tempo antichissime si risarcimento attuali, alle

domande che da molte parti sorgevano onde ottenerne

una proroga alla applicazione ~~del~~ delle nuove

disposizioni indisse succintamente il Parlamento

delle antiche Province di Piemonte ad accordare

successive proroghe con leggi del 26 giugno 1858,

25 giugno 1859, 27 giugno 1860. Or le stesse

a forza anche per gravi ragioni scigavano che i

territori fedeli, ~~che~~ furono incorporate nella

Emilia non poteva potuto cominciare a

decidere che dal giorno 10 marzo 1860 compiuto

l'atto il Ministro di grazia e giustizia presentò

al Senato testé al Senato un progetto di legge

per direttamente far prorogare colo' criando i

territori utile sopra accennati. —

Le leggi di deposito non indisse succintamente il Parlamento

delle antiche Province di Piemonte ad accordare

successive proroghe con leggi del 26 giugno 1858,

25 giugno 1859, 27 giugno 1860. Or le stesse

a forza anche per gravi ragioni scigavano che i

territori fedeli, ~~che~~ furono incorporate nella

Emilia non poteva potuto cominciare a

decidere che dal giorno 10 marzo 1860 compiuto

l'atto il Ministro di grazia e giustizia presentò

al Senato testé al Senato un progetto di legge

per direttamente far prorogare colo' criando i

territori utile sopra accennati. —

~~La quarta~~
~~ad quella~~
Carara

Fa proposte il Signor Ministro
ad accettare, nella lingua di italiano,
di un estremo pro-

Ma dal giorno della presentazione del
del progetto ~~l'approvazione della Camera~~
~~mentre quello~~ lo approvò era trascorso
l'anno utile (caso dell'articolo 8 e della
prima parte dell'art. 14, dopo la cui decorrenza)
Dovendo pure conuenire a decorrere gli ulteriori
dei mesi accordati al ~~Ministro~~ anche al Tribunale.

Cioè indaffi il Senato a due brevi modificazioni
al primo Progetto; in quanto che esso a ~~rimozione~~
declinava ~~rimozione~~ que' termini che scadevano
permanere più prolungati; e mantenere la ~~decorrenza~~
proroga dei termini non avendo compiuti. E siccome
nelli intervalli, che certo sono brevi, fra i quali
intervengono per la scadenza di quel termine e le
loro rinnovazioni, poteva pure verificarsi qualche
caso in cui la legge fosse operativa, si dolesse aggiungere
che ~~mentre~~ la nuova legge di rinnovazione
proroga di termini non rechi pregiudizio ai
diritti che si fossero anteriormente acquistati.

Il Signor Ministro facoltava di ben gradito
approvare così le quattro
Le Progetto di legge così modificato e
approvato dal Senato è ora presentato ~~dagli~~ del
Signor Ministro all'approvazione della Camera
elettrata; e la stessa Commissione fa un avviso
al Consiglio la commissione di accettarla
così formulata, e di approvarne come ora ~~dagli~~
l'approvazione. Se pure mancasse al riconoscere
la neopista di affidare l'approvazione ~~a~~
~~alla legge~~ la pubblicazione di questa legge,

81

è stata già da voi dichiarata d'urgenza, e
di approvarsi quindi anche quella ~~successiva~~
disposizione che costituisce nell'articolo 3^o, con
che la legge com'è stata dal giorno immediatamente
successivo alla sua pubblicazione. La legge del
23 giugno 1853 ~~disponibile~~ provvede benissimo
che per regola generale ~~che~~ la legge non
rimanga ~~obbligatoria~~ obbligatoria e non viene
osservato che dopo un periodo di dieci o di quindici
giorni (ricorda che trattasi delle province dell'
Italia continentale e delle sue isole), non
provvedendo che si possano abbruciare
a taglio di nudo quei tronchi quando la
publica utilità e qualche urgenza ricostituisce
lo richieda. — ~~Si~~ ~~è~~ ~~posta~~ ora ~~stata~~
~~in~~ ~~istituto~~ ~~decreto~~

Parva ad alcuno che avesse a cogliere
questa vecchia ~~disposizione~~ per ~~che~~ provvede il go-
centari il Governo ad astenderne alle altre
provincie italiane ~~la~~ ~~disposizione~~ i benefici
contenuti nella legge 13 luglio 1857; e altri
ancor più desiderato che ~~non~~ ~~fosse~~ ~~posto~~
~~disponibile~~ la legge ~~che~~ accenniamo alle ~~altre~~
alla neppure da solloggiare a nuovo vantaggio
legge ~~stessa~~ per ciò che riguarda la facoltà
~~che~~ attribuita anche al Direttorio di
giornali delle affannazioni. Ma di questa
e di altre simili questioni, ~~le~~ ~~cominciano~~ ~~a~~
non credete la nostra Commissione di avere un
d'occuparsi perché appena ora è in mandato
dagli uffici, né adesso ~~che~~ il momento di

7, come accade nel
caso attuale,

Ulteriori e alle Marche
d'arrangiare incendiaria, dondoli
e guelli del' Emissario,

7 giugno.

^{ad ottem.}
imprendere o fallorono i gravi argomenti
~~che~~ posti quelli, in cui trattasi di
prendere alla ~~segretaria~~ rimborso e
proroga di termini utili ~~per~~, che fanno
decorso. ~~La dichiarazione~~
La scritta dichiarazione d'urgenza non ha
significato a talian, debba su ciò; e d'altra
parte tutte quelle questioni non sono certamente
pregiudicate dalla legge della presunta legge
della quale altra la famiglia ha l'onore
di proporsi l'approvazione —

D. Regoli, relatore,

M. A.

Relazione della commissione composta
dei Deputati Depretis, Boncompagni,
Caterino, Pandolfini, Cappini, Regoli,
de Blasi, Andreani, Brigatti

Seduta del 23. Mayo 1861.